

Codice A1816A

D.D. 10 agosto 2016, n. 2140

CNTG694 - Concessione breve per taglio piante sul corso d'acqua torrente Varaita in Comune di Scarnafigi. Richiedente: Baravalle Valdo.

PREMESSO

- che in data **12/04/2016** con nota protocollata al n. **16807/A1816A** e con successiva integrazione assunta al protocollo dello scrivente Settore con n. **23779** del **27/05/2016**, il Sig. **BARAVALLE Valdo** (omissis), ha presentato una richiesta di Concessione Breve per manutenzione idraulica con taglio piante lungo la sponda del corso **d'acqua Torrente Varaita** in comune di **Scarnafigi**;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di **Scarnafigi** per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di **Scarnafigi** in data **09/08/2016**;
- che in data **13/06/2016** con nota n. **26005/A1816A** è stato chiesto il parere di compatibilità idraulica all'AIPO, l'Autorità Idraulica competente per il Fiume Po;

CONSIDERATO

- che in data **05/07/2016** è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'AIPO che si intendono compiutamente richiamate;
- che, a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del **Torrente Varaita** ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R DEL 20/09/2011 e s.m.i);
- che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), **trattandosi di intervento di manutenzione idraulica** di sponde, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da **intendersi nullo**;

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

determina

di autorizzare il Sig. **BARAVALLE Valdo** (omissis), ad eseguire l'intervento di **manutenzione idraulica** con taglio piante lungo la sponda del corso d'acqua **Torrente Varaita** in comune di **Scarnafigi**, nell'area individuata negli elaborati e nella planimetria allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO (**760/2016**) con nota di cui al ns. prot. n. **29381 del 05/07/2016**, che viene allegato in copia, e delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- **il taglio all'interno dell'alveo attivo e sulla sponda dovrà essere di tipo selettivo** (*è vietata ogni forma di taglio cosiddetto "a raso"*) e dovrà essere limitato allo sfoltimento della vegetazione presente sulla sponda e in alveo del corso d'acqua che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena (*rif. art 37 bis Regolamento*);

In particolare potranno essere eliminati esclusivamente le seguenti alberature:

n. 1 Olmo;

n. 3 Salici

- **il taglio nella fascia demaniale immediatamente retrostante al ciglio superiore della sponda** (*nei 10 m dal ciglio di sponda e sulla testa dell'argine in frodo*) potrà essere effettuato, solamente per le essenze arboree instabili, senescenti e deperenti (*rif. art. 37 bis – valore nullo*) in ogni caso su quest'area dovrà essere garantita e favorita la conservazione dei consorzi vegetali autoctoni e stabili che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali;
- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acqua di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- la Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI